



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE n. DPC026/265 del 13/11/2023**

**DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE**

**SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE**

**UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI**

**OGGETTO: Ditta DGL S.r.l..** Autorizzazione alla gestione di un impianto mobile costituito da “**Gruppo Semovente, Frantoio/vaglio - Modello UTM 750-2, Matricola n. 15-2166, anno di costruzione 2015, Marca CAMS**, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero, operazione R5 di rifiuti inerti non pericolosi, derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, finalizzato alla produzione di Materie Prime Seconde. **Annullamento e sostituzione della D.D. n. DPC026/237 del 20/09/2021.**

- ✚ **Titolare autorizzazione:** Ditta DGL S.r.l.;
- ✚ **Sede Legale:** C.so Umberti I, n. 188 – 65015 MONTESILVANO (PE),
- ✚ **Iscrizione alla CCIAA di Chieti Pescara:** al n. PE150912
- ✚ **P.IVA:** 02065770683
- ✚ **Tipologia:** Impianto mobile costituito da “**Gruppo Semovente, Frantoio/vaglio - Modello UTM 750-2, Matricola n. 15-2166, anno di costruzione 2015, Marca CAMS;**
- ✚ **Normativa di riferimento:** D.lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 208 comma 15; L.R. 45/07 e s.m.i. - art. 50 comma 2 Dlgs n. 205/2010;
- ✚ **Operazioni:** **R5** - Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ✚ **Codici EER:** Rifiuti inerti non pericolosi di cui all’art. 8 del D.lgs. 116/2020 “*Elenco rifiuti*”;
- ✚ **Potenzialità:** 80 t/h – pari a 640 t/g (giornata lavorativa di 8 h)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**CONSIDERATA** la nota prot. N. 437180/23 del 25/10/2023 con la quale la Ditta DGL S.r.l ha chiesto la rettifica delle potenzialità erroneamente indicate nella D.D. n. DPC026/237 del 20/09/2021 precisando che le stesse risultano essere pari a 80 t/h ovvero 640 t/g, considerando una giornata lavorativa pari a 8 h, come si evince dalla scheda tecnica e dalla relazione tecnica.



GIUNTA REGIONALE

**VISTA la D.D. n. DPC026/237 del 20/09/2021** con la quale la Ditta DGL S.r.l. è stata autorizzata, ai sensi ai sensi dell'art. 208, co, 15 del D.lgs. 152/06, art. 50 della L.R. n. 45/07 e della DGR n. 450/2016, alla gestione di un impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, costituito da una **Gruppo Semovente, Frantoio/vaglio - Modello UTM 750-2, Matricola n. 15-2166, anno di costruzione 2015, Marca CAMS**, come descritto nella **Relazione Tecnica** di cui alla domanda di autorizzazione del 06/07/2021, ai sensi dell'art. 208, co. 15 del D.lgs. 152/06, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026), per il tramite del Suap Territorialmente competente, stessa data con il prot. N. 278604/21, per le seguenti operazioni:

- 1) Frantumazione, riduzione volumetrica e selezione granulometrica con regolazione degli alberi rotanti all'interno della bocca frantumatrice, per la produzione di frazioni inerti a pezzatura idonea;
- 2) Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (R5-R12-R13) di rifiuti non pericolosi di cui alla **Tabella 1** di seguito riportata;

<b>CODICI EER</b> (Allegato D, parte IV- D.lgs. 152/2006 e D.Lgs 205/2010)	<b>DESCRIZIONE RIFIUTO</b>	<b>ATTIVITA' (R)</b> All C del D.lgs. 152/06 e s.m.i.	<b>DM 152/22 ALLEGATO 1 suballegato 1 TIPOLOGIA</b>
<b>01 03 99</b>	Rifiuti non specificati altrimenti	<b>R5</b>	<b>7.2 (lett. f)</b>
<b>01 04 08</b>	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.	<b>R5</b>	<b>7.2 (lett. f)</b>
<b>01 04 10</b>	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07.	<b>R5</b>	<b>7.2 (lett. f)</b>
<b>01 04 13</b>	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.	<b>R5</b>	<b>7.2 (lett. f)</b>
<b>10 13 14</b>	Rifiuti e fanghi di cemento	<b>R5</b>	<b>7.1 (lett. a,c)</b>
<b>17 01 01</b>	Cemento.	<b>R5</b>	<b>7.1 (lett. a,c)</b>
<b>17 01 02</b>	Mattoni.	<b>R5</b>	<b>7.1 (lett. a,c)</b>
<b>17 01 03</b>	Mattonelle e ceramiche.	<b>R5</b>	<b>7.1 (lett. a,c)</b>
<b>17 01 07</b>	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.	<b>R5</b>	<b>7.1 (lett. a,c)</b>
<b>17 03 02</b>	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.	<b>R5</b>	<b>7.1 (lett. a,c)</b>
<b>17 05 04</b>	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.	<b>R5</b>	<b>7.1 (lett. a,c)</b>
<b>17 08 02</b>	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01.	<b>R5</b>	<b>7.1 (lett. a,c)</b>
<b>17 09 04</b>	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.	<b>R5</b>	<b>7.1 (lett. a,c)</b>



---

GIUNTA REGIONALE

---


**RICHIAMATA** la documentazione presentata dalla Società a corredo dell'istanza presentata il avanzata dalla Ditta DGL S.r.l con nota datata 06/07/2021, ai sensi dell'art. 208, co. 15 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026), per il tramite del Suap Territorialmente competente, stessa data con il prot. N. 278604/21, per l'autorizzazione di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di recupero, operazione R5 di rifiuti inerti non pericolosi, derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, finalizzato alla produzione di Materie Prime Seconde, a mediante le seguenti operazioni di cui al D.M. 05.02.1998:

- 1) Frantumazione, riduzione volumetrica e selezione granulometrica con regolazione degli alberi rotanti all'interno della bocca frantumatrice, per la produzione di frazioni inerti a pezzatura idonea;
- 2) Recupero/Riciclaggio/ di sostanze inorganiche (R5) di rifiuti non pericolosi di cui alla **Tabella 1** succitata;

**VISTO** che la documentazione presentata nel 2021 conteneva, in particolare, la "**Relazione Tecnica per l'esercizio di un impianto mobile di recupero dei rifiuti non pericolosi di natura inerte**" e relativi **Allegati** che di seguito si elencano:

- 1) Certificato di Iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Chieti - Pescara;
- 2) Relazione tecnica;
- 3) Scheda tecnica descrittiva dell'impianto di frantumazione, manuale parti di ricambio e dichiarazione di conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE con specifici disegni e fotografie;
- 4) dichiarazione sostitutiva di certificazione (rif.to art.46 D.P.R. 445/2000), in base ai requisiti stabiliti dalla D.G.R. n.1227 del 29/11/2007;
- 5) Titolo di disponibilità dell'impianto;
- 6) Nomina del Responsabile tecnico per l'esercizio dell'impianto di frantumazione - **Modello UTM 750-2, Matricola n. 15-2166, anno di costruzione 2015, Marca CAMS;**

**DATO ATTO** che dall'allegata documentazione dell'istanza di che trattasi, con la quale sono state descritte le caratteristiche dell'impianto nonché lo stato di efficienza dello stesso, emerge che la Ditta D.G.L. S.r.l. è specializzata nell'effettuare, presso i propri cantieri, il recupero dei rifiuti inerti non pericolosi dallo svolgimento delle attività di demolizione e costruzione, riutilizzando il



**GIUNTA REGIONALE**

---

materiale macinato nello stesso cantiere e/o presso altri siti, principalmente nel campo edile e stradale secondo la normativa vigente, con produzione di End of Waste (ex MPS) a granulometria più piccola;

**DATO ATTO** che l'impianto **UTM 750-2, Matricola n. 15-2166, anno di costruzione 2015, Marca CAMS**, le cui caratteristiche tecniche sono descritte nella documentazione allegata alla richiesta, svolge operazioni di frantumazione di materiali inerti e risulta costituito da una benna di frantumazione per la riduzione volumetrica degli inerti, per una potenzialità massima dichiarata pari a 80t/h (640 t/gg);

**VISTO** l'errore materiale commesso nel 2021 e **CONSIDERATO** che allora l'ARTA Abruzzo-Distretto Provinciale di Chieti aveva rilasciato il proprio **parere favorevole**, con nota acquisita agli atti del SGRB in data **01/09/2021** al prot.n. 351668/21 all'utilizzo dell'impianto mobile per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi presso i vari cantieri di attività, a condizione che la ditta si attenga a quanto previsto dal comma 15 dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal comma 2 dell'art. 50 della L.R. n. 45/07 e s.m.i., dalle disposizioni di cui alla DGR n. 450/2016 ed indicazioni di cui agli Allegati alla **Circolare n. 5205 del 15/07/2005**;

**CONSIDERATO** che dal processo di lavorazione si ottengono materiali (ex mps), da utilizzare nell'edilizia e per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (*come descritto nello schema di flusso al punto 4.1 e 4.2 della relazione tecnica*); dalla frantumazione dei rifiuti inerti con l'impianto descritto, è possibile ottenere altre sostanze inerti con pezzature e a granulometria variabile a seconda delle esigenze del committente; dall'attività di recupero inerti residuano anche rifiuti quali plastica e gomma (EER 19 12 04), metalli non ferrosi (EER 19 12 03), legno (EER 19 12 07), metalli ferrosi (EER 19 12 02), rifiuti misti (EER 19 12 12), nonché sovvalli e/o rifiuti non compatibili, da conferire a ditte autorizzate al recupero e/o smaltimento;

**DATO ATTO** che nella relazione tecnica datata 29/06/2021 va considerato che:

- a) lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuto solido da recuperare, di cui alla **Tabella 1**, avverrà su aree di lavorazione del cantiere distinte per tipologia e successivamente saranno svolte le operazioni di recupero (R5) per la produzione di prodotti e/o sostanze inerti (ex mps) da riutilizzare per la realizzazione di sottofondi e rilevati stradali, ecc,;



**GIUNTA REGIONALE**

---

- b) il recupero delle tipologie di rifiuto elencate in **Tabella 1** avverrà utilizzando una macchina frantumatrice costituita da una benna frantumatrice per la riduzione volumetrica degli inerti, con regolazione degli alberi rotanti all'interno della bocca frantumatrice montata su un escavatore mobile in grado di spostarsi agevolmente sull'area di trattamento distinta dell'attività di produzione di ogni campagna di attività;
- c) i prodotti ottenuti (ex mps) saranno depositati in apposite aree del cantiere;
- d) presso l'impianto saranno accettati i soli rifiuti solidi elencati nella **Tabella 1** sopra riportata;
- e) sono stati precisati i processi tecnologici, le attrezzature utilizzate, le tipologie dei rifiuti da trattare, la potenzialità massima giornaliera dell'impianto mobile, le attività da cui provengono i rifiuti, i metodi di trattamento e di recupero, nonché indicati i prodotti inerti (ex mps) ed i rifiuti che vengono prodotti a seguito di detta attività;
- f) la Società ha proceduto ad indicare a pag. 14 della relazione tecnica, le cautele per evitare danni all'ambiente in merito al rilascio di effluenti e tutela delle risorse idriche, le emissioni in atmosfera, le emissioni sonore, nonché i rifiuti prodotti durante l'attività;

**VISTA** la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19.11.2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312, come modificata dalla Direttiva 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 30 maggio 2018 che è entrata in vigore il 4 luglio 2018;

**VISTO** il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare:

- ✓ l'art. 196 relativo alle competenze attribuite alle Regioni;
- ✓ l'art. 208, comma 15 che detta disposizioni in materia di impianti mobili di smaltimento o di recupero, ed in particolare prevede che: "*omissis .. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica... omissis*";



**GIUNTA REGIONALE**

---

**RICHIAMATO** l'art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., che prevede che: *"le garanzie finanziarie richieste devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto"*;

**VISTO** il **D.lgs. 03/09/2020, n. 116**, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*, pubblicato nella G.U. dell'11 settembre 2020 ed **entrato in vigore il 26/09/2020**, che introduce numerose modifiche al D.lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare all'**articolo 8** contiene l'Elenco dei rifiuti con relativi EER;

**VISTO** il **D.P.R. 07.09.2010, n. 160** *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/08"*, in particolare l'art. 2, in ordine alle iniziative che abbiano ad oggetto la realizzazione e l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, secondo le quali dette iniziative imprenditoriali devono obbligatoriamente essere inoltrate ai competenti SS.UU.AA.PP., al fine di consentire l'esercizio delle funzioni ad essi assegnate;

**VISTA** la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18.12.2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (*GUCE n. L370/44 del 30.12.2014*), che ha approvato il nuovo elenco europeo dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

**VISTO** il DM 22/09/2022 n. 152 *"Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuti dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale – n. 246 del 20/10/2022;

**PRESO ATTO** che il comma 1 dell'art. 8 del DM 152/22 *"Norme transitorie e finali"* impone al produttore di presentare all'autorità competente una istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa, entro i termini ivi previsti (testo vigente ad oggi entro il 03/05/2024);



**GIUNTA REGIONALE**

---

**CONSIDERATO** che il comma 2 del medesimo art. 8 del DM 152/22 prevede che nelle more dell'adeguamento previsto, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate, possano essere utilizzati nel rispetto dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 208 del D:Lgs. 152/06;

**ATTESO** che la presente determina ha come scopo esclusivo la correzione di un mero errore materiale;

**RITENUTO**, quindi, nelle more della piena efficacia del DM 152/2022 essendo un impianto già autorizzato alla data di entrata in vigore del DM stesso, di rientrare in una delle fattispecie di cui all'art. 8;

**RICHIAMATO** il D.lgs. 04/09/2020, n. 262 *“Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”* (GU Serie Generale n. 273 del 21-11-2002 - Suppl. Ordinario n. 214);

**DATO ATTO** della Delibera n. 89-16 CF approvata, come raccomandazione, dall'ISPRA inerente: *“Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti”*,

**VISTA** la L.R. 19/12/2007 n. 45 avente per oggetto: *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”*, in particolare l'art. 50;

**VISTA** la DCR 07.07.2018, n. 110/8 *“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co.8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9 -11, co.1 – D.G.R. n. 226 del 12.04.2016 – D.G.R. n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (P.R.G.R.). Aggiornamento”*;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni regionali in materia di comunicazione di varianti e/o rinnovi di autorizzazioni regionali rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e requisiti di esercizio degli impianti:

✓ **D.G.R. 29.11.2007 n. 1227** *“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 - Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”*;





**GIUNTA REGIONALE**

- ✓ **D.G.R. 04.12.2008, n. 1192** “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - *Directive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*”;
- ✓ **D.G.R. 28.04.2016, n. 254** “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12/2007, n. 45 e s.m.i. – *Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 - DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013*”;
- ✓ **D.G.R. n. 450 del 12/07/2016** avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - art. 208, comma 15 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 50, co. 2 - *Nuova disciplina in materia di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti. Approvazione di direttive regionali sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni in via definitiva e di nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività. Revoca della DGR n. 629/2008*” (B.U.R.A.T. n. 20 Speciale Ambiente del 17/02/17);
- ✓ **D.G.R. 17.01.2023, n. 18** “*Determinazione degli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni uniche di cui alla parte IV del D.lgs. 03 Aprile 2006 n° 152 e approvazione modulistica aggiornata a corredo delle istanze per l'autorizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del D.lgs. n° 152/2006. Revoca della D.G.R. n° 547/2016 ed integrazione alla D.G.R. n° 450/2016*”;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni:

- ✓ Legge 26.10.1995 n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;
- ✓ D.M. 01.04.1998, n. 145 “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D.lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;
- ✓ D.M. 01.04.1998, n. 148 “*Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;
- ✓ Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998: “*Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;





## GIUNTA REGIONALE

- ✓ D.lgs. 19.08.2005, n. 194 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale” pubblicato nella G.U. – Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005) entrato in vigore del provvedimento 08.10.2005;
- ✓ D.G.R. 25.05.2007 n. 517 (decreto legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2), pubblicata sul BURA n. 55 del 27 giugno 2007;
- ✓ L.R. 17.07.2007 n. 23 del 17.07.2007 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo” pubblicata su BURA n° 42 del 25.07.2007”;
- ✓ D.D. n. DN3/1 dell’11.01.2008 “D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: ”D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”;
- ✓ D.lgs. 09.04.2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 03 Agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 101 del 30 Aprile 2008;
- ✓ L.R. 29.07.2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.50 del 30.07.2010;
- ✓ D.lgs. n. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;
- ✓ Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 01 giugno 2015;
- ✓ D.M. 03.08.2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 08 marzo 2006 n. 139”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 192 del 20.08.2015;
- ✓ D.G.R. 14.11.2017, n. 660 “Valutazione di Impatto Ambientale – Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 così come introdotto dal D.lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA”;



## GIUNTA REGIONALE

- ✓ Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del 13.02.2019 prot .n. 2730 “*Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti*”;
- ✓ Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del 13.02.2019 prot.n. 2730 “*Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti*”;
- ✓ Circolare del 15.03.2018 prot.n. 4064 emanata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento (MATT) “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;
- ✓ Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e L’Inquinamento del 21.01.2019, prot.n. 1121 “*Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*”;
- ✓ Legge 11.02.2019, n. 12 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione*” pubblicata sulla G.U. serie generale n. 36 del 12.02.2019 ed entrata in vigore il giorno 13.02.2019;
- ✓ Legge 02 Novembre 2019, n. 128 avente per oggetto: “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali*” – Pubblicata nella G.U. n° 02 Novembre 2019, n. 257 - Specificatamente l’art. 14 bis;
- ✓ L.R. 04.07.2019 n° 15 avente per oggetto: “*Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso*”;

**RILEVATO** che il MATTM con nota prot.n. 4903/VIA del 14/12/2000, ha precisato, in merito all’applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti d’impianti mobili di trattamento, che tale procedura non è applicabile nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’art. 208, comma 1, del D.lgs. 152/2006 “*in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato*” e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l’inserimento della V.I.A. nella



**GIUNTA REGIONALE**

---

procedura di comunicazione alla Regione, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, pertanto, di far salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

**PRESO ATTO** della Sentenza del **TAR Abruzzo, Sez. I, n. 624, del 02/07/2013**, N. 00624/2013 REG.PROV.COLL. N. 00305/2008 REG.RIC. N. 00577/2008 REG.RIC. **“Rifiuti. Autorizzazione impianti mobili per il trattamento dei rifiuti”**, con la quale si è disposto: *“omissis ... Nel caso degli impianti “mobili” per il trattamento dei rifiuti la legge prevede un’autorizzazione “a monte” e un regime non più autorizzatorio, ma di mera comunicazione, “a valle”, al momento dell’inizio della singola “campagna” di attività. Sempre che si tratti effettivamente di “impianti mobili” (tali qualificati in base alle caratteristiche strutturali, all’esistenza o meno di strumenti di ancoraggio permanente al suolo, alla temporaneità dell’esercizio e ad altri eventuali indicatori del tipo di impatto che può derivare), la norma non richiede alcuna ulteriore procedura di garanzia, invece prevista per la costruzione ed installazione di impianti c.d. “fissi”. Il presupposto per l’applicabilità della disciplina meno garantista è, dunque, la effettiva sussumibilità dell’impianto tra quelli “mobili”, sussumibilità acquisita (ed acquisenda) in sede di richiesta di autorizzazione “unica”, sede cui compete la verifica della natura amovibile dell’impianto dal sito prescelto e del rapporto precario, e quindi ben delimitato temporalmente con il luogo e con l’ambiente circostante. A queste condizioni verificate “a monte”, il sistema consente il regime semplificato tenuto conto soprattutto del provvisorio (e minimo) impatto con l’ambiente circostante. La mera “comunicazione” di installazione, una volta ottenuta l’autorizzazione “unica” regionale, valevole su base nazionale, non è, secondo il testuale riferimento normativo, assoggettata ad alcuna ulteriore e previa verifica, né di compatibilità urbanistica né di compatibilità ambientale. .. omissis”*;

**RILEVATO** che l’autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 208, comma 15, del D.lgs. 152/06 nonché le prescrizioni tecniche operative contenute nel presente provvedimento;

**EVIDENZIATO** che è fatto salvo quanto ulteriormente disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le successive campagne di attività di gestione dei rifiuti, attraverso l’utilizzazione dell’impianto mobile indicato in oggetto;



**GIUNTA REGIONALE**

---

**RITENUTO** di stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.lgs. 152/06 , ha validità di **10 (dieci) anni** dalla data di emanazione del precedente provvedimento (**20/09/2031**) ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all'Autorità competente, almeno **180 (centottanta) giorni** prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;

**RITENUTO** di rammentare alla ditta di presentare istanza di adeguamento al DM 152/22 nelle modalità e nei termini previsti nel decreto stesso;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita per il presente provvedimento;

**RICHIAMATA** la Legge 07.08.1990 n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**VISTO** il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i. (TUEL);

**VISTA** la L.R. 01.10.2013, n. 31 *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn° 2/2013 e 20/2013”*;

**VISTO** il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

**VISTO** il D.lgs. 07/03/2005, n. 82 recante: *“Codice dell'amministrazione digitale”* e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 14/09/1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* e s.m.i.;



**GIUNTA REGIONALE**

---

**VISTA** la L.R. 30/12/2020, n. 45 “Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti”

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1) di **PRENDERE ATTO** della nota prot. N. 437180/23 del 25/10/2023 con la quale la Ditta DGL S.r.l ha chiesto la rettifica delle potenzialità erroneamente indicate nella D.D. n. DPC026/237 del 20/09/2021 precisando che le stesse risultano essere pari a 80 t/h ovvero 640 t/g, considerando una giornata lavorativa pari a 8 h, come si evince dalla scheda tecnica e dalla relazione tecnica;

2) di **ANNULLARE e SOSTITUIRE** con il presente provvedimento la **D.D. n. DPC026/237 del 20/09/2021 rilasciata** ai sensi dell’art. 208, co, 15 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., art. 50 della L.R. n. 45/07 e della DGR n. 450/2016, alla Ditta DGL S.r.l., con sede legale - C.so Umberti I, n. 188 – 65015 MONTESILVANO (PE), per la gestione di un impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, costituito da un - **Gruppo Semovente, Frantoio/vaglio - Modello UTM 750-2, Matricola n. 15-2166, anno di costruzione 2015, Marca CAMS**”, come da: “*Relazione Tecnica per l’esercizio di un impianto mobile di recupero dei rifiuti non pericolosi di natura inerte*”, **Allegato** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le seguenti operazioni:

- ✓ Frantumazione, riduzione volumetrica e selezione granulometrica con regolazione degli alberi rotanti all’interno della bocca frantumatrice, per la produzione di frazioni inerti a pezzatura idonea;
- ✓ Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) di rifiuti non pericolosi di cui alla Tabella 1 di seguito riportata;

3) di **STABILIRE** che i codici EER ammissibili all’impianto mobile sono quelli elencati nella seguente **Tabella 1**:



GIUNTA REGIONALE

Tabella 1

CODICI EER (Allegato D, parte IV- D.lgs. 152/2006 e D.Lgs 205/2010)	DESCRIZIONE RIFIUTO	ATTIVITA' (R) All C del D.lgs. 152/06 e s.m.i.	DM 5/2/98 E DMA 5/4/2006 N. 186 ALLEGATO 1 suballegato 1 TIPOLOGIA	POTENZIALITA' ORARIA E GIORNALIERA
01 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R5	7.2 (lett. f)	80 t/h ovvero 640 t/g considerando una giornata lavorativa pari a 8 h
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.	R5	7.2 (lett. f)	
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07.	R5	7.2 (lett. f)	
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.	R5	7.2 (lett. f)	
10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 01 01	Cemento.	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 01 02	Mattoni.	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 01 03	Mattonelle e ceramiche.	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01.	R5	7.1 (lett. a,c)	
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.	R5	7.1 (lett. a,c)	

4. di **STABILIRE** che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di **10 (dieci) anni** dalla data di emanazione del precedente provvedimento (**20/09/2031**) ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all'Autorità competente, almeno **180 (centottanta) giorni** prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;



**GIUNTA REGIONALE**

---

**5.** di **STABILIRE** che l'autorizzazione del presente provvedimento, è condizionata al rispetto delle prescrizioni contenute nel citato parere ARTA - Distretto Provinciale di Chieti con nota acquisita agli atti del SGRB in data **01/09/2021** al prot.n. 351668/21 ed in particolare:

**5.1** dovranno essere rispettate costantemente le norme tecniche previste dall'Allegato 5 dal D.M. 05/02/1998 e D.M. 05/04/2006, n. 186, nonché le attività, i procedimenti ed i metodi di recupero di materia individuati per le seguenti Tipologie di rifiuto richieste; in particolare per la tipologia 7.1 quanto indicato nel punto 7.1.3 lettere a) e c), tipologia 7.2 quanto indicato nel punto 7.2.3 lettera f), Tipologia 7.6 quanto indicato nel punto 7.6.3 lettera c), Tipologia 7.21 bis quanto indicato nel punto 7.31 bis1, lettera c);

**5.2** il deposito temporaneo dei rifiuti da sottoporre alle operazioni (**R5**), dovrà avvenire nelle aree indicate e ben separate tra loro (per tipologia) e da altri materiali recuperati ed è sottoposto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183, co. 3 del D.lgs. 152/06, come modificate dal D.lgs. 116/2020;

**5.3** i rifiuti destinati ad operazioni (**R5**) e stoccati in cumuli dovranno essere separati tra di loro anche attraverso l'uso di barriere mobili o fisse tali da non generare miscelazione tra di loro, coperti con teli in caso di forte vento;

**5.4** tutti i contenitori dei rifiuti (es. *cassoni, fusti, recipienti vari, .. etc.*), devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche di rifiuti stessi;

**5.5** tutte le aree destinate a contenere i rifiuti dovranno essere provviste di apposita etichettatura riportante il rispettivo codice EER e la corrispondente descrizione, ovvero la tipologia del materiale recuperato e del rifiuto prodotto;

**5.6** i materiali derivanti dall'attività di recupero dell'impianto, ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizione di sicurezza, dovranno avere caratteristiche chimico-fisiche tali da rispettare quanto previsto dell'Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., ed essere merceologicamente rispondenti alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate (con specifico riferimento all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. UL/2005/5205); il possesso dei requisiti di conformità chimico – fisica e merceologica dovrà essere dimostrato da idonea certificazione analitica;

**5.7** per le tipologie di rifiuto prodotto a seguito di manutenzione delle apparecchiature in uso dall'azienda (ciclo produttivo), la Società dovrà indicare con apposita cartellonistica ad ognuno di essi i codici relativi, in attesa dello smaltimento finale;





---

**GIUNTA REGIONALE**

---

**5.8** dovrà essere prevista la raccolta separata delle acque meteoriche di dilavamento e dei servizi igienici, in apposita vasca/serbatoio di stoccaggio. Tali acque, in quanto rifiuti, dovranno essere smaltite periodicamente da ditte specializzate in impianti autorizzati;

**5.9** i materiali ottenuti a seguito di trattamento da parte dell'impianto mobile, depositati temporaneamente sul sito, descritti nella relazione tecnica, dovranno essere rispettivamente recuperati senza determinare rischi e/o nocumento per le matrici acqua, aria, suolo, nonché per la flora e la fauna e senza causare inconvenienti da rumori, odori e/o emissioni polverulente;

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività di recupero rifiuti con l'impianto mobile in oggetto, la ditta dovrà presentare, almeno **20 (venti) giorni** prima dell'inizio di ogni campagna di attività e prima dell'installazione dei macchinari in qualsiasi cantiere, alla Regione in cui è prevista l'effettuazione della stessa e ad ARTA - Distretto territorialmente competente, apposita comunicazione, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., art. 50 della L.R. 45/07 e s.m.i. e DGR n. 450/2016 per riferire i dati specifici inerenti l'attività, comprensivi del cronoprogramma della campagna ed una descrizione dettagliata del sito presso cui si svolgeranno le operazioni di trattamento degli inerti. Ciascuna **comunicazione** dovrà essere corredata degli Allegati di cui alla DGR n. 450/2016. In particolare dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la data di inizio e la data di termine della campagna;
- b) copia del contratto o la lettera di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto di comunicazione;
- c) specifico diagramma giornaliero e settimanale che evidenzia fra le varie attività, il tempo di effettivo utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna della comunicazione;
- d) i dati specifici inerenti l'attività quali:
  - descrizione delle caratteristiche dei rifiuti trattabili nell'impianto con relativa codifica (CER), quantità (in peso e volume);
  - relativo riferimento all'allegato I del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
  - indicare la tipologia, quantità e destinazione dei rifiuti che si originano dall'attività di recupero (sovvalli, scarti, ecc.);
  - indicare sulla planimetria del sito utilizzato le aree usate per il deposito delle varie tipologie dei rifiuti e/o materie prime prodotte;



**GIUNTA REGIONALE**

---

- descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito in scala adeguata (minimo 1:1000), riportante l'esatta ubicazione dell'impianto; i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti nelle aree circostanti, al fine di valutare sotto il profilo ambientale i potenziali rischi correlati all'esercizio dell'impianto;
  - le modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività;
  - il nominativo e qualifica professionale del tecnico responsabile della gestione del deposito dei rifiuti, nonché il nominativo del personale di custodia
  - le modalità relative alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura impianto, di bonifica e di ripristino del sito, nonché il piano di emergenza con particolare riferimento alle emergenze di tipo ambientale;
- e) al momento dell'esercizio dell'impianto la ditta dovrà inoltre effettuare una misurazione fonometrica dell'attività. A tal proposito, deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità e devono essere comunque rispettati i valori limiti e di emissione delle sorgenti sonore previste dal DPCM del 14.11.1997 e s.m.i. Le condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere conformi al D.lgs. 04/09/2020, n. 262 *“Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”* (GU Serie Generale n.273 del 21-11-2002 - Suppl. Ordinario n. 214);
- f) l'impianto potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente, comunque, al regolamento comunale o ad una eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Abruzzo dovrà essere allegata alla comunicazione, la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto e i recettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente. Il Distretto dell'ARTA, competente per territorio, valuterà la Relazione Acustica e, eventualmente, provvedere a dettare prescrizioni in ordine agli accertamenti da svolgere;
- g) per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Abruzzo, dovrà essere dichiarato dal richiedente se l'impianto è assoggettato all'esame e parere dei VV.F., ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi;



---

GIUNTA REGIONALE

---

Dovranno, inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni indicate al **Punto 9** della DGR n. 450/2016 e singole **campagne di attività** non dovranno avere di norma una durata **>1 (uno) anno**, come previsto dal **Punto 6** della stessa. A Conclusione di ogni campagna di attività con l'impianto mobile, **la Ditta dovrà presentare relazione tecnica conclusiva** contenente documentazione di chiusura cantiere, che dovrà contenere:

- h)** analisi chimiche (test di cessione sul rifiuto tal quale e/o sull'eluato), secondo le procedure previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e certificazione relativa alla rispondenza agli standard di cui all'Allegato C alla Circolare n. 5205 del 15/07/2005 sul/i prodotti/i ottenuti prima del conferimento a ditte preposte al riutilizzo (es. *reinterro, rilevati, sottofondi stradali, .. etc.*);
- i)** copia del registro di carico rifiuti, i quantitativi relativi ai singoli rifiuti prodotti e smaltiti, nonché idonea documentazione relativa ai singoli quantitativi di aggregati prodotti;
- j)** predisporre idonea documentazione indicante la destinazione finale dei rifiuti inerti e dei prodotti ottenuti a seguito dell'attività di recupero e conferiti, precisando in particolare la ragione sociale e la sede dell'impianto di destinazione, con gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente al suddetto impianto;
- k)** la ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, dovrà rendere disponibile all'autorità di controllo copia dell'atto autorizzativo presso il sito operativo.

Tutta la documentazione sopra richiesta dovrà essere inviata agli Enti sopra citati per le rispettive valutazioni di corrispondenza.

**6.** di **STABILIRE** altresì, che:

**6.1** la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti stabiliti dall'art. 208, co. 15 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

**6.2** la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità degli impianti, pena l'immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;

**6.3** deve essere presentata apposita istanza di adeguamento al DM 152/22 nelle modalità e nelle tempistiche ivi previste;

**6.4** la garanzia finanziaria prevista dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs. 152/06, che deve essere prestata dall'interessato, **al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività stessa;** pertanto, per i cantieri



## GIUNTA REGIONALE

---

allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 254/2016, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente; c) si dovrà ottemperare agli obblighi, per quanto applicabili, di cui all'art. 190 (Catasto dei rifiuti) e dell'art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ed in relazione alla gestione dei dati, alla D.D. n. DPC026/75 dell'11/05/2017 ed alla DGR n. 621 del 27/10/2017, che ha revocato la DGR n. 778 dell'11/10/2010 (Sistema regionale O.R.SO.);

**6.5** è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato o all'assetto societario;

**6.6** in caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;

**6.7** il presente provvedimento non si configura né come approvazione di progetto, né come omologazione degli impianti in questione;

**6.8** la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

**7.** di **PRESCRIVERE** , altresì, che:

**7.1** nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

**7.2** possono essere conferiti all'impianto solo i rifiuti autorizzati di cui alla **Tabella** indicata all'art. 3 nelle more di adeguamento al DM 152/2022;

**7.3** al fine di favorire l'identificazione, anche in funzione della registrazione delle campagne di attività, sull'impianto venga apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la dizione **Gruppo Semovente, Frantoio/vaglio - Modello UTM 750-2, Matricola n. 15-2166, anno di costruzione 2015, Marca CAMS - Autorizzazione della Regione Abruzzo**", accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e data della autorizzazione regionale;



**GIUNTA REGIONALE**

---

**7.4** le singole campagne di attività, così come dichiarato dalla Ditta, non avranno di norma una durata superiore ad un anno, in base a quanto previsto dal punto 5.1 dell'allegato alla DGR 450/2016. Nel caso la durata di attività per rifiuti non pericolosi da C&D è inferiore a 90 gg. lo stesso allegato al punto 3.3 specifica che la campagna mobile non è assoggettata a presentare istanza di verifica di assoggettabilità

**8.** di **FARE SALVE** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

**9.** di **STABILIRE** che:

**9.1** il SGRB-dpc026 si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o qualora vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, oppure risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con l'eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla Parte Quarta del D.lgs. 03/04/2006, n. 152;

**9.2** la Società dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato;

**9.3** in caso di cessione dell'attività autorizzata, la Società dovrà darne tempestiva comunicazione al SGRB della Regione Abruzzo e, contestualmente, il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione, allegando la necessaria documentazione. La Società sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'emanazione del provvedimento di volturazione;

**9.4** la Società dovrà tempestivamente comunicare alla Regione Abruzzo qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della stessa;

**10.** di **STABILIRE** che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'applicazione di quanto prescritto dal co. 13 all'art. 208 del D.lgs. 152/06, nonché della Parte Quarta, Titolo VI "*Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali*" dello stesso;



**GIUNTA REGIONALE**

---

**11.** di **REDIGERE** il presente provvedimento che viene notificato alla Ditta DGL Sr.l.- C.so Umberti I, n. 188 – 65015 MONTESILVANO (PE) e trasmessa al **SUAP territorialmente competente**;

**12.** di **TRASMETTERE** ai sensi dell'art. 14-bis) del testo coordinato del D.L. 03 settembre 2019, n. 101 convertito con legge 02 Novembre 2019, n. 128 il presente provvedimento all'I.S.P.R.A. - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;

**13.** di **DISPORNE** l'invio alla Provincia di Chieti, all'ARTA - Distretto provinciale di Chieti, all'ARTA - Direzione Centrale di Pescara, nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

**14.** di **DISPORNE** la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

**Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dal suo ricevimento (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

Dott. Gabriele Costantini  
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)*

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe  
*(Firmato digitalmente)*